Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 11/11/2004 n. 7294 legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.1, 10.2

L'art. 10, comma 1quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., ai fini della verifica a campione delle offerte presentate per appalti di lavori pubblici, non distingue tra inadempimento formale (per errore o altro) e inadempimento sostanziale (mancanza dei requisiti per partecipare alla gara), con la conseguenza che non solo l'esclusione dalla gara, ma anche l'incameramento della cauzione e la segnalazione del fatto all'Autorità conseguono automaticamente una volta scaduto il termine di 10 giorni in essa indicato (alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta legittima l'esclusione dalla gara e l'incameramento della cauzione disposti in relazione ad una incompletezza documentale). La proroga del termine di 10 giorni, di cui al suddetto art. 10, comma 1quater, per la presentazione dei documenti richiesti alle imprese in sede di verifica a campione, costituisce un evento eccezionale e può essere concessa solo nel caso in cui l'impossibilità dell'adempimento dipenda da cause oggettive, del tutto estranee al comportamento dell'impresa interessata.